



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

# La Buona Scuola

---

I **DECRETI ATTUATIVI**

*Schede di approfondimento*

---



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

# Reclutamento e formazione iniziale

---

Articolo 1, commi 180 e 181, lettere b) e c)

---

## Punti qualificanti

- *Cambia il modo con il quale si diviene docenti nella scuola secondaria.* Il nuovo modello non costringe più a rimanere in una condizione di precariato per un numero indefinito di anni e toglie gli sbarramenti all'ingresso, lasciandone uno solo: quello del necessario superamento di un concorso pubblico, nel rispetto della programmazione del fabbisogno delle scuole.
- **I neo-laureati potranno partecipare ai concorsi**, che saranno banditi con cadenza biennale, **purché abbiano superato alcuni esami, per 24 crediti in totale, di pedagogia e didattica.**
- I vincitori dei concorsi saranno avviati ad un *percorso triennale di formazione, tirocinio e inserimento nella funzione docente*. Saranno pagati già a partire dal *primo anno, nel quale studieranno per fare gli insegnanti*, seguendo un percorso di specializzazione universitario che li formerà sulle materie antropo-psico-pedagogiche e sulle metodologie didattiche. *Il secondo anno continueranno a formarsi, faranno tirocini nelle scuole e cominceranno a svolgere la professione, per brevi periodi, da supplenti*, percependo il relativo stipendio in aggiunta alla "borsa". *Il terzo anno sarà affidata loro la responsabilità piena di una classe*, dal primo settembre al 31 agosto, e avranno lo stipendio pieno di un docente. In questo anno saranno anche valutati sul campo. Superata la valutazione, diverranno docenti di ruolo.
- Questo percorso garantisce una ancora *maggior qualificazione professionale dei docenti*.
- Il decreto prevede anche una *fase transitoria*, per dare una risposta alle aspettative di chi ha già acquisito una abilitazione all'insegnamento o ha lavorato per tanti anni nelle scuole. Per alcuni anni, parte dei posti disponibili saranno riservati a queste categorie, ferma restando la loro valutazione sul campo per un periodo di almeno un anno prima dell'immissione in ruolo.



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

## Capo I — Principi generali

Il Capo I illustra la finalità generale e i principi sottesi allo schema di decreto legislativo.

In particolare, è introdotto il *percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente, detto "percorso FIT"*, che costituirà il canale di ingresso nell'insegnamento presso la scuola secondaria per tutti i giovani laureati.

Il percorso dura tre anni, tutti remunerati, seguiti dall'immissione in ruolo.

## Capo II — Concorso

Il decreto prevede che i concorsi siano banditi, a partire dal 2018, con cadenza biennale, su tutti i posti vacanti e disponibili.

**Potranno parteciparvi tutti i laureati, purché abbiano conseguito almeno 24 crediti in settori formativi psico-antropo-pedagogici o nelle metodologie e tecniche didattiche.**

Il concorso prevede due scritti (tre per i posti di sostegno) e un orale.

## Capo III — Percorso FIT

Al percorso FIT, di durata triennale, sono avviati tutti i vincitori del concorso, in due scaglioni annuali successivi:

- il primo anno, svolto principalmente nelle università con momenti di tirocinio nelle scuole, è finalizzato al conseguimento del *diploma di specializzazione all'insegnamento*, specifico per la classe di concorso o per il sostegno. Il partecipante riceverà un compenso;
- il secondo anno vede momenti formativi integrati con il tirocinio nelle scuole. Al partecipante sarà riconosciuto lo stesso compenso, nonché lo stipendio per le supplenze brevi che farà, con l'obiettivo di far sì che cominci ad esercitare le funzioni docente con la necessaria gradualità;
- il terzo anno al partecipante sarà assegnata una cattedra vacante e disponibile, con tutte le responsabilità connesse. Percepirà uno *stipendio pieno* e sarà valutato al fine di determinare se debba essere immesso in ruolo.

Al termine del primo e del secondo anno i candidati sono valutati.

Lo saranno anche al termine del terzo, che è seguito, in caso di valutazione positiva, dall'immissione in ruolo.

## Capo IV — Docenti e ITP nelle scuole paritarie

Si specifica che il possesso del titolo di specializzazione conseguito nel primo anno dei percorsi FIT assolve all'obbligo per le scuole paritarie di avvalersi di personale abilitato.

A tal riguardo, si consente di conseguire detto titolo, a chi voglia farlo fuori dal concorso, purché a proprie spese e nel limite del fabbisogno determinato dal MIUR.